

GRUPPO CANOE POLESINE ROVIGO ASD

STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

1. E' costituita, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, una associazione sportiva denominata "Gruppo Canoe Polesine Rovigo Associazione Sportiva Dilettantistica", con sede in Rovigo, via delle Industrie n. 55.

Art. 2 - Scopi

1. L'Associazione è apolitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione e utilità sociale. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto o differito, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale. L'associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività statutariamente previste.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte dell'ordinamento sportivo, ha per finalità lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva, verso soggetti dotati o diversamente abili, connessa alla pratica di tutti gli sport promossi dal CONI, ed in particolare della canoa del canottaggio, del dragon boat, della vela, degli sport nautici in genere, intesa come mezzo di formazione e recupero psico-fisico e morale dei soci e/o degli appartenenti agli enti che avranno rapporti di collaborazione, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, sociale e ricreativa, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica degli sport in genere, curando in particolare l'educazione fisica, morale, e civica dei giovani, delle categorie disagiate e dei soggetti diversamente abili.
3. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, svolgere, prevalentemente in favore dei propri soci, l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti senza barriere architettoniche ed attrezzature sportive abilitate alla pratica degli sport in genere, nonché realizzare attività didattiche per l'avvio, l'avvicinamento, l'aggiornamento e il perfezionamento della pratica sportiva.
4. Nella propria sede, sussistendone i presupposti, l'associazione potrà svolgere attività ricreativa in favore dei propri soci, ivi compresa, se del caso, la gestione di un punto di ristoro.
5. Fra gli scopi istituzionali sono altresì compresi: la promozione e l'organizzazione di manifestazioni ed altre iniziative legate alle discipline sportive, nonché la promozione e l'organizzazione di manifestazioni nell'ambito sociale e solidale, l'organizzazione di corsi e altre attività di formazione per l'avviamento alla pratica degli sport, la fornitura ai soci, alle associazioni ed ai praticanti delle stesse attività sportive di servizi per lo sviluppo e la diffusione della cultura sportiva.
6. L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti. Potrà, altresì, reperire spazi ed impianti anche tramite convezioni con enti pubblici o privati, per lo svolgimento dell'attività istituzionale e intrattenere rapporti con Istituti di Credito, anche su basi di passive.
7. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
8. L'Associazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali (F.S.N.), degli Enti di Promozione Sportiva (E.P.S.) e delle Discipline Sportive Associate (D.S.A.) riconosciuti dal CONI, ai quali l'Associazione vorrà affiliarsi. L'Associazione si impegna, altresì, a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni Internazionali di riferimento in merito alle attività sportive praticate. L'Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti delle F.S.N., E.P.S. e D.S.A. a cui intende affiliarsi dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti alle attività sportive.
9. Costituiscono parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti delle F.S.N., E.P.S. e D.S.A. nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle associazioni affiliate.
10. L'associazione si impegna a garantire lo svolgimento delle assemblee dei propri atleti tesserati e tecnici al fine di nominare il loro rappresentante con diritto di voto nelle assemblee federali.
11. Sono parte integrante del presente statuto il Regolamento Interno dell'associazione e tutti gli atti ad esso collegati.
12. Sono parte integrante del presente statuto tutti i riferimenti previsti dalla Legge 383/2000 e successive modifiche.

Art. 3 - Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irrepreensibile condotta morale, civile e sportiva. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

2. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'Associazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale.
4. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. L'esercente la potestà che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.
5. La quota associativa è personale e non rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio minorenne alla prima assemblea utile svoltesi dopo il raggiungimento della maggiore età.
2. La qualifica di socio dà diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio Direttivo e la sede sociale, secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento.
3. I soci sono tenuti al puntuale pagamento delle quote associative e dei contributi deliberati dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, nonché al rispetto delle norme statutarie e regolamenti dell'Associazione e delle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo.
4. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.

Art. 6 - Quota associativa

1. La quota associativa è composta dalla quota d'iscrizione e dalle quote sociali. Entrambe sono fissate dal Consiglio Direttivo ed approvate dall'assemblea ordinaria.
2. I Soci dovranno pagare la quota d'iscrizione, le quote sociali o qualsiasi altra somma entro il termine stabilito dal Regolamento Interno.

Art. 7 - Decadenza dei soci

1. I soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi :
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) esclusione, deliberata dal Consiglio Direttivo, per morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del termine stabilito per il versamento della quota associativa;
 - c) radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio;
 - d) scioglimento dell'Associazione, come regolato dal presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo rimane sospeso fino alla decisione dell'assemblea che esaminerà l'eventuale impugnazione in contraddittorio con l'interessato.
3. L'associato radiato non può essere più ammesso.

Art. 8 - Organi

Gli organi sociali sono:

- l'Assemblea generale dei soci
- il Presidente
- il Consiglio Direttivo

Art.9 - Convocazione e funzionamento dell'assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente in sessione ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea deve essere convocata almeno quindici giorni prima dell'adunanza mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
3. L'Assemblea delibera sui punti contenuti all'ordine del giorno.
4. Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendono presentare all'Assemblea devono essere scritte e sottoscritte da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.
5. Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'Assemblea, quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
7. La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:



- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
- 8. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
- 9. Le assemblee sono presiedute dal Presidente; in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
- 10. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.
- 11. L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea sia redatto da un notaio.
- 12. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
- 13. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messa a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione

Art. 10 - Partecipazione all'assemblea

- 1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci associati in regola con il pagamento delle quote associative e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo gli associati maggiorenni.
- 2. Ogni socio ha diritto ad un voto e può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, un altro associato.

Art. 11 - Assemblea ordinaria

- 1. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo
- 2. Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria:
 - a) la discussione e l'approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria, nonché delle linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione, presentate dal Consiglio Direttivo;
 - b) l'approvazione del rendiconto conto consuntivo e conto preventivo;
 - c) l'elezione - ogni quadriennio - del Presidente, dei componenti del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali Organi previsti dallo Statuto;
 - f) la delibera su quanto demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
- 3. Di ogni Assemblea è redatto un verbale a cura del segretario. Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario, è conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; elezione degli organi sociali elettivi decaduti; scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Validità assembleare

- 1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 2. L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
- 3. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

Art. 14 - Consiglio Direttivo

- 1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con eventuali funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza.
- 2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non ricoprano cariche sociali in altre società ed associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della stessa disciplina sportiva dilettantistica, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno.
- 3. Il Consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Le deliberazioni del consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 15 - Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'Associazione, le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.

Art. 16 - Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.

Art. 17 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
 - b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - c) fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - d) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - e) adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - f) attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione, che dirige e nella quale controlla il funzionamento nel rispetto della competenza degli altri organi sociali.

Art. 19 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 20 - Il Segretario

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come eventuale tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili, nonché, quale tesoriere, delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 21 - Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.
2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico - finanziaria della Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.
3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati, in uno con la convocazione dell'assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

Art. 22 - Anno sociale

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 23 - Patrimonio

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dalla Associazione, nonché da ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della L. 383/2000.



Art. 24 - Sezioni e Gruppi

L'Associazione potrà costituire delle sezioni e individuare dei gruppi nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 25 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole previste dalla Federazione sportiva di appartenenza.
2. In tutti i casi in cui, per qualsivoglia motivo, non fosse possibile comporre il Collegio arbitrale secondo le indicazioni della Federazione di appartenenza, questo sarà composto da n° 3 arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Rovigo.
3. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
4. L'arbitrato avrà sede in Rovigo ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.
5. Ogni qualvolta ciò sia compatibile dovrà essere adottata, al posto di quella sopra descritta, la procedura arbitrale prevista dalla Federazione sportiva o ente di promozione sportiva di riferimento.

Art. 26 - Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 3/4 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di utilità sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 27 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni dello statuto e dei Regolamenti della Federazione Sportiva Nazionale o dell'Ente di Promozione Sportiva o della Disciplina Sportiva Associata principale a cui l'associazione è affiliata e in subordine le norme del Codice Civile.

Letto, approvato dall'assemblea dei soci del 28.10.2012

Per l'Assemblea

Il Presidente



ALLEGATO all'atto regio il **300TT 2012**
al N. **3053** Mod. **EME3** Vol. **3**

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)
Pietro MERCURI
(*) Membro delegato del Direttore Provinciale, Assente Raimondo

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Roberto Zaccaria



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI del 28 OTTOBRE 2012

L'anno **DUEMILADODICI** il **giorno 28 (VENTOTTO)** del mese di **OTTOBRE** alle ore **16:00**, presso **SEDE SOCIALE**, si sono riuniti i Soci con il seguente ordine del giorno:

- 1) **Comunicazioni del Presidente;**
- 2) **Proposta e variazione statuto;**

Il Presidente comunica che è stato superato il quorum richiesto e dà inizio ai lavori dell'assemblea.

Sono nominati all'unanimità: presidente dell'Assemblea, Federico Simonetta, e segretario dell'Assemblea, Michele Palmia.

L'assemblea rinuncia alla nomina degli scrutatori in quanto i numeri permettono al segretario ed al presidente dell'assemblea di controllare e computare i voti in modo autonomo.

Punto 1.

Prende la parola il Presidente per informare l'assemblea che, a seguito dei contatti informali, si rende necessario modificare l'attuale statuto per renderlo conforme alle nuove normative di legge, in particolare a quelle richieste per l'iscrizione all'albo regionale delle associazioni di Promozione Sociale. L'assemblea plaude all'iniziativa.

Punto 2

Il presidente passa quindi ad illustrare le modifiche e le novità introdotte nello statuto.


L'assemblea plaude.

Inizia la discussione.

Al termine l'assemblea approva all'unanimità le modifiche introdotte nello statuto e incarica il Presidente di registrare gli atti e di trasmetterli a tutti i Soggetti interessati, in particolare alla Regione del Veneto per l'ammissione nel registro regionale delle APS.

Esauriti gli argomenti all'O.d.G. e nessun altro prendendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'Assemblea previa stesura, lettura ed unanime approvazione del presente verbale.

Il Segretario



Il Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE
DI ROVIGO

Registrato n. 30011 2012

al N. 3053 Serie 3

Liquidati €

171,72

(cento settantuno) 72

I ORIGINALE



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO (*)

Pietro MERCURI

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale, Assunta Rainone

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Roberto Bernini

